



AVV. ALESSIO FIACCHI

TRIBUNALE DI ROMA

PROCEDIMENTO DI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Art. 67 e ss. CCII

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE

Proponente sovraindebitato:

Sig.ra Maria Gabriella Coltellacci

Gestore della crisi da sovraindebitamento:

Avv. Alessio Fiacchi

(OCC "Presidium Debitores")



AVV. ALESSIO FIACCHI

Sommario

1. **Premessa**
2. **L'attività svolta e le informazioni acquisite dal gestore**
3. **Identificazione del soggetto sovraindebitato**
4. **Ricostruzione dell' attivo**
5. **Ricostruzione del passivo**
6. **Verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi**
 1. **Il ricorrente è un “consumatore”**
 2. **Assenza di precedenti esdebitazioni**
 3. **Meritevolezza**
7. **Produzione dei documenti di cui all' art. 67 co 2, CCII**
8. **Verifica di eventuali atti in frode ai creditori**
9. **Cause dell' indebitamento e diligenza impiegata nell' assumere le obbligazioni**
10. **Ragioni dell' incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte**
11. **Valutazione della proposta del ricorrente**
12. **Giudizio sulla convenienza rispetto all' alternativa liquidatoria**
13. **Indicazione presunta dei costi della procedura**
14. **Valutazione del cd “Merito creditizio” da parte del soggetto finanziatore**



AVV. ALESSIO FIACCHI

•

.1. Premessa

Il sottoscritto Avvocato Alessio Fiacchi C.F.: FCCLSS87T20E202O – indirizzo pec: avvocatoalessiofiacchi@pec.it, **gestore della crisi** da sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi “*Presidium Debitores*” di Roma, nonché **professionista incaricato della gestione e del controllo delle procedure di cui al CCII** (*registro ex art 356 CCII*), è stato nominato gestore della crisi nella procedura avviata su richiesta della Sig.ra **MARIA GABRIELLA COLTELLACCI nata a Roma (RM) il 14/12/1967, C.F.: CLTMGB67T54H501Y, residente in Via Benedetto Torti n° 70 – Roma (RM).** (*All. 1*).

La ricorrente, nello specifico, si è rivolta al suindicato O.C.C. al fine di avviare una procedura di “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” *ex artt. 67 e ss CCII*.

Il sottoscritto gestore ha accettato formalmente l'incarico, come da documento allegato (*All. 2*)

Come è noto, la procedura di cui all' art. 67 del D.lgs 14/2019 consente al debitore persona fisica, consumatore, di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei propri debiti, a contenuto libero e, nell'ambito della stessa, sono prescritte le seguenti attività a cura del gestore della crisi:

- verificare che il ricorrente si possa qualificare come “*consumatore*” ai sensi dell' art. 2 co 2, CCII;
- verificare che il Tribunale adito sia quello competente, ai sensi dell' art. 27, CCII;
- verificare che non sussistano le condizioni ostative indicate dall' art. 69, CCII;



AVV. ALESSIO FIACCHI

- verificare che il debitore istante fornisca tutta la documentazione indicata dall' art 67 co 2, CCII;
- entro 7 giorni dall' avvenuto conferimento dell' incarico da parte del debitore, darne notizia all' agente della riscossione ed agli uffici fiscali presso gli enti locali competenti sulla base dell' ultimo domicilio fiscale dell' istante, ai sensi dell'art. 68 co 4 CCII;
- redigere la relazione dell' OCC ex art. 68 co 2, CCII contenente:
 - l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - l' indicazione presunta dei costi della procedura;
 - l' analisi del comportamento del soggetto finanziatore al momento di concedere il finanziamento al debitore, al fine di indicare se abbia tenuto conto del merito creditizio.



AVV. ALESSIO FIACCHI

.2. L'attività svolta e le informazioni acquisite dal gestore

Al fine di adempiere compiutamente all'incarico ricevuto lo scrivente gestore ha tempestivamente effettuato la comunicazione all'Agente della riscossione ed agli Uffici fiscali presso gli enti locali competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore, in modo da ottenere la comunicazione circa *“il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti”*. (All. 3)

Lo scrivente ha quindi esaminato i documenti prodotti dal ricorrente in allegato al proprio ricorso, trasmesso nella versione più completa in data 27 dicembre 2024 (All. 4), richiedendo integrazioni documentali e specifiche rese in più *tranches*, nonché effettuando le più opportune verifiche presso le banche dati dei pubblici registri.

In particolare, lo scrivente ha effettuato i seguenti accessi relativamente al ricorrente:

- accesso all'Anagrafe Tributaria ed all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ai sensi dell'art. 65 comma 4 bi CCII il quale stabilisce che *“Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30 ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi*



AVV. ALESSIO FIACCHI

informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101", (All. 5-6);

- accessi nelle competenti cancellerie del Tribunale di Roma;
- accesso agli Uffici Territoriali per estrazione visure catastali nazionali fabbricati e terreni;
- accesso al Pubblico Registro Automobilistico per estrazione di visura nominativa per soggetto;
- estratto o certificati di residenza e di stato di famiglia;
- effettuato ispezione ipo-catastali sul ricorrente;
- estratto visura Centrale Rischi di Banca d' Italia;
- estratto visura Crif;
- richiesto la visura del Registro Informativo dei Protesti;
- ottenuto dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione sia la situazione debitoria complessiva che gli estratti di ruolo;
- eseguito circolarizzazione nei confronti di INPS, INAIL, A.D.E., A.D.E.-R., Enti Locali e Prefettura;



AVV. ALESSIO FIACCHI

- eseguito circolarizzazione nei confronti delle banche e degli istituti di credito interessati dalla presente procedura;

All'esito di tutte le verifiche e le indagini svolte, lo scrivente gestore ha redatto la presente relazione particolareggiata sulla proposta di "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" ex artt. 67 e ss CCII a firma della Sig.ra Maria Gabriella Coltellacci.

Si evidenzia che tutta la documentazione, prodotta dalla ricorrente in allegato al ricorso ed in risposta alle richieste dello scrivente, citata nella presente relazione e non allegata, è conservata anche presso lo studio legale del sottoscritto gestore.

.3. Identificazione del soggetto sovraindebitato

Il soggetto che presenta la proposta di ristrutturazione dei debiti è:

- **Sig.ra MARIA GABRIELLA COLTELLACCI nata a Roma (RM) il 14/12/1967, C.F.: CLTMGB67T54H501Y, residente in Via Benedetto Torti n° 70 – Roma (RM)**



AVV. ALESSIO FIACCHI

I dati anagrafici sono stati controllati ed accertati dallo scrivente gestore grazie alla documentazione fornita dalla ricorrente stessa, nonché da quella reperita successivamente. Nello specifico sono stati analizzati il certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia e le copie fronte/retro dei documenti identificativi. (*All. 7 e 8*)

Tutto conferma che la Sig.ra Coltellacci vive all' indirizzo sopra indicato e che il suo nucleo familiare è composto oltre che da lei:

- dalla figlia, [REDACTED]

Ciò conferma la corretta identificazione del **Tribunale competente**, come quello di Roma poiché l' art. 27 co 2. CCII chiarisce che *“per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1, è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali”* il che si presume coincidente *“per la persona fisica non esercente attività d' impresa, con la residenza o il domicilio”*.

La Sig.ra Coltellacci è stata sposata con il Sig. [REDACTED] dal 1992 al 1996, anno in cui è intervenuta la separazione consensuale, cui ha fatto seguito la cessazione degli effetti civili del



AVV. ALESSIO FIACCHI

matrimonio (divorzio) nel 2004, come da sentenza che si allega. *(All. 9)* Dalla loro unione non erano nati figli.

Successivamente, la ricorrente ha intrattenuto una relazione affettiva more uxorio con il Sig. [REDACTED] dal quale nel 2001 ha avuto una figlia, [REDACTED] anche questa relazione è venuta ad interrompersi e la ragazza è rimasta a vivere con la madre, tanto da figurare tutt'oggi nel medesimo stato di famiglia.

Le due donne risiedono in Via Benedetto Torti n° 70 a Roma, in un immobile condotto in affitto dal quale però sono state recentemente sfrattate. Sono quindi momentaneamente domiciliate presso l'abitazione del Sig. [REDACTED] in Via [REDACTED] che le sta ospitando in attesa che trovino una nuova casa da prendere in locazione.

La Sig.ra Coltellacci lavora presso la società denominata “*Brasca & Partners Srl*” con la mansione di segretaria e percepisce mensilmente la somma di circa € 1.400,00, come documentato dalle buste paga allegate, richieste espressamente dal sottoscritto gestore. *(All. 10)*

Al momento lo stipendio è decurtato di € 280,00 a titolo di accantonamento, eseguito dal datore di lavoro, in conseguenza del pignoramento operato in suo danno dai creditori Avv.ti Celluprica e De Bono. La procedura esecutiva mobiliare (n° 13114/2024 RGE – Tribunale di Roma) è ancora in attesa dell'assegnazione e, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, dovrà essere sospesa. *(All. 11 e 12)*



AVV. ALESSIO FIACCHI

Negli ultimi 3 anni, il reddito imponibile dichiarato dalla Sig.ra Coltellacci (*al lordo dell'imposta*) è stato di:

- € 14.478,00 nell'anno 2024
- € 15.486,00 nell' anno 2023
- € 13.281,00 nell' anno 2022

come da dichiarazioni dei redditi allegate. (*All. 13, 14 e 15*)

Si allega anche l'estratto contributivo. (*All. 16*)

4. Ricostruzione dell' attivo

Il ricorso per l' accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti contiene l'elenco dei beni di proprietà della Sig.ra Coltellacci e la relativa documentazione giustificativa che lo scrivente ha provveduto a verificare e ad integrare, come riferito al paragrafo n. 2, accedendo ai pubblici uffici (anagrafe dei rapporti finanziari, agli uffici catastali nazionali, al PRA ed al Registro Imprese).

Si riporta nella seguente tabella l'elenco dei beni della ricorrente.

BENI IMMOBILI	////////////////////////////////////
BENI MOBILI REGISTRATI	////////////////////////////////////



AVV. ALESSIO FIACCHI

BENI MOBILI	////////////////////////////////////
LIQUIDITA' E TITOLI	Prossimo allo zero
STIPENDIO	€ 1.400,00 circa al mese

Beni immobili

La ricorrente dichiara di non essere proprietaria di alcun immobile.

Il sottoscritto gestore ha accertato che:

- dalla visura catastale nazionale dei fabbricati e dei terreni, ottenuta dall' Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali e ipotecari, non risultano immobili intestati alla Sig.ra Coltellacci; **(All. 17 e 18)**
- dall'ispezione ipotecaria, richiesta dal sottoscritto gestore all' Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma, non emergono iscrizioni né trascrizioni compatibili con la titolarità di beni immobili; **(All. 19)**
- dalle dichiarazioni reddituali analizzate non risulta mai compilata la sezione dedicata al reddito dei terreni e dei fabbricati;

Beni mobili registrati



AVV. ALESSIO FIACCHI

Riguardo ai **beni mobili registrati**, dalla visura del Pubblico Registro Automobilistico effettuata dallo scrivente (*All. 20*), non risultano veicoli intestati alla ricorrente.

Liquidità e titoli

Relativamente alle **disponibilità liquide** della Sig.ra Coltellacci, questi ha fornito allo scrivente gestore gli estratti conto, con il saldo aggiornato, di tutti i conti corrente intestati, che sono i seguenti:

- Conto corrente ordinario acceso presso banca Findomestic n° 2334,
- Conto corrente ordinario acceso presso banca Findomestic n° 2295,
- Carta ricaricabile Postepay

tutti con saldo leggermente in rosso e prossimo allo zero, alla data del 30 gennaio 2025. (*All. 21*)

Lo scrivente gestore, oltre ad analizzare gli estratti conto degli ultimi 5 anni dei suddetti conti forniti dalla signora, come anticipato nei paragrafi precedenti, ha richiesto l'accesso alle banche dati (tra cui l'Anagrafe Tributaria ed Anagrafe dei Rapporti Finanziari) da cui emerge che la ricorrente è non titolare di nessun altro conto o prodotto finanziario oltre a quelli dichiarati.



AVV. ALESSIO FIACCHI

5. Ricostruzione del passivo

Ai sensi dell'art. 67 co 2 lett. a), alla domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve essere allegato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione.

È compito del gestore della crisi verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati.

Il sottoscritto gestore, pertanto, ha preso visione ed analizzato le dichiarazioni fatte ed i documenti prodotti dalla ricorrente sia in allegato all'istanza di nomina del gestore, sia in allegato al ricorso trasmesso, effettuando le più opportune verifiche ai fini della ricostruzione dell'indebitamento.

Ha altresì estratto le visure della Centrale Rischi di Banca d'Italia, la situazione debitoria ADE-R e la visura del Crif. *(All. 22, 23 e 24)*

Si procederà ad elencare l'ammontare dei debiti in capo alla Sig.ra Maria Gabriella Coltellacci e le relative verifiche e considerazioni svolte dallo scrivente.

CREDITORE	CHIROGRAFO	PRIVILEGIO	DOMICILIO DIGITALE
SIG.RA CLARA POMELLA	€ 11.145,02		assente



AVV. ALESSIO FIACCHI

<i>(canoni affitto arretrati)</i>			
AVV.TI CELLUPRICA E DE BONO <i>(spese legali per causa civile)</i>	€ 4.232,64		giuliogrottoli@ordineavvocatiroma.org
SAPHIRA SPV SRL	€ 44.811,94		saphira@legalmail.it
AGOS DUCATO SPA	€ 302,01		info@pec.agosducato.it
FINDOMESTIC SPA	€ 29.717,00		findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it
ISCC FINTECH SPA	€ 10.269,96		iscc@pec.it
ADE.R		€ 10.437,95	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it



AVV. ALESSIO FIACCHI

COMUNE DI ROMA (Tari)		€ 777,00	protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it
TOTALE	€ 100.478,57	€ 11.214,95	

per un **debito complessivo di € 111.693,52.**

Come detto, è' stato possibile addivenire ad una precisa ricostruzione dell'esposizione debitoria complessiva, grazie alle visure richieste ed ottenute dallo scrivente gestore, grazie alle precisazioni del credito pervenute in risposta a specifica richiesta inoltrata a tutti i creditori comunicati dalla debitrice ed a tutti quelli risultanti dalle varie visure ed agli enti (*All. 25-35*), e grazie alla corposa documentazione fornita dalla Sig.ra Coltellacci stessa.



AVV. ALESSIO FIACCHI

6. Verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi

Come detto in premessa, il gestore della crisi deve verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento richiesta da parte della ricorrente, ovvero la *“Ristrutturazione dei debiti del consumatore”*.

In sostanza l'analisi si è concentrata sui seguenti aspetti:

- configurabilità della Sig.ra Coltellacci come *“consumatore”*
- assenza di precedenti esdebitazioni ottenute dal ricorrente
- *“meritevolezza”* della Sig.ra Coltellacci

Si procederà di seguito ad illustrare le considerazioni svolte dallo scrivente nel merito.

6.1 La Sig.ra Coltellacci è da considerarsi *“consumatore”*

Ai fini delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento si deve considerare consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”* come stabilito dall'art. 2 co 1 lett. e) del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).

In sostanza ha diritto di accedere alla procedura di cui agli artt 67 e ss del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) solo la persona fisica che va a ristrutturare un debito originato solo ed



AVV. ALESSIO FIACCHI

esclusivamente da vicende che non hanno niente a che fare con l' eventuale attività imprenditoriale o professionale che il ricorrente pure può svolgere.

Nel caso sottoposto all' esame dello scrivente gestore non si può negare che la ricorrente sia un consumatore.

Premesso che la Sig.ra Coltellacci non svolge attività imprenditoriale e/o professionale, le voci di debito riguardano l' accesso al credito al consumo, imposte inerenti rifiuti, imposta di registro su provvedimenti di pignoramento, bollo auto e sanzioni della Polizia Locale per violazione del Codice della Strada: tutte poste giustificate da esigenze tipicamente consumeristiche.

Il sottoscritto gestore ha comunque estratto anche la scheda completa persona fisica, la quale attesta che la Sig.ra Maria Gabriella Coltellacci non è titolare di cariche sociali, ditte individuali né quote.

(All. 36)

La ricorrente è un consumatore, nei termini sanciti dall' art. 2, CCII.

6.2 Assenza di precedenti esdebitazioni ottenute dal ricorrente

La Sig.ra Coltellacci non ha beneficiato di precedenti esdebitazioni.

Dalla documentazione allegata al ricorso e dalle ricerche eseguite presso le Cancellerie da parte dello scrivente gestore, non emergono precedenti provvedimenti di esdebitazione.



AVV. ALESSIO FIACCHI

Anche dall' analisi del sito internet del Tribunale di Roma, sezione “*Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*” non emergono procedure avviate dalla Sig.ra Maria Gabriella Coltellacci.

6.3 “Meritevolezza” del ricorrente

La principale condizione che il legislatore ha posto per consentire al soggetto sovraindebitato di ottenere l' esdebitazione mediante la procedura riservata al consumatore è quella di essere una persona “*meritevole*”.

L' art. 12 *bis* L n° 3/2012, in tema di “*piano del consumatore*”, prima della riforma intervenuta nel dicembre 2020, prevedeva che la non meritevolezza consistesse nella “*colposa determinazione del sovraindebitamento*”.

La Legge n° 176/2020 ha modificato tale disposizione, eliminando il riferimento alla meritevolezza, che veniva “*spostato*” all' art. 7 comma 2, che tratta dei requisiti di ammissibilità della proposta, al quale viene aggiunta la lettera d): “nel piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**”.

L' intera novella della Legge 3/2012, operata a dicembre 2020 dalla Legge n° 176/2020, agiva nell' ottica di restringere ulteriormente il campo della “non meritevolezza” al fine di permettere ad un



AVV. ALESSIO FIACCHI

numero sempre più vasto di soggetti sovraindebitati di ottenere il *fresh start* e tornare soggetti economicamente vivi.

Su tale aspetto, per la verità, molti Tribunali avevano già anticipato tale riforma, applicando un'interpretazione della L. 3/2012 anticipatoria del CCII evidenziando come il nuovo corpo normativo attui un “climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente l'aver cagionato la situazione di sovrindebitamento con colpa lieve” per escludere l'esdebitazione.

Ciò anche per *“evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito sommerso”* (***Trib Ancona 13 agosto 2019; Trib Ancona 9 settembre 2019; Trib Vicenza 24 settembre 2020***)

In sostanza già prima della riforma della Legge 3/2012 operata dalla Legge di conversione n° 176/2020 del D.L. 137/2020, valeva ad escludere la meritevolezza l'aver cagionato il sovraindebitamento almeno mediante *“colpa grave”* la quale in diritto si ravvisa nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza, omettendo di osservare anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti, in quell'ambito, osservano e avrebbero osservato. In altre parole, per colpa grave si intende il compimento di un errore grossolano, non scusabile.

Come è stato ribadito dalle corti di merito proprio in tema di sovraindebitamento, si tratta di *“un grado di negligenza o imprudenza particolarmente elevati, mentre non basta aver semplicemente*



AVV. ALESSIO FIACCHI

ecceduto, aver mal calcolato la capacità di rimborso, non aver tenuto conto di possibili difficoltà ovvero di eventuali, future, riduzioni delle capacità di reddito: perché si possa affermare la ricorrenza della condizione soggettiva ostativa, occorre che il debitore sia stato assai avventato, che la sua imprudenza rasenti l'irragionevolezza” (Trib. Vicenza 24 settembre 2020)

Sulla base di tale principio sono stati omologati piani del consumatore dove erano pure ravvisabili profili di colpa in capo al debitore, ma non reputati “colpa grave” come nel caso del debitore che ha investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (*Trib. Pistoia 11 luglio 2014*); del debitore affetto da ludopatia che si è indebitato giocando d'azzardo (*tra le tante, Trib. 29 dicembre 2018; Trib. Catania 17 febbraio 2015*); del debitore che ha costituito *trust* e fondi patrimoniali per sottrarre i beni ai creditori (*Trib. Prato 28 settembre 2016*); del debitore che ha fatto ripetuto e costante ricorso a prestiti da parte dei genitori perseverando nell'indebitarsi (*Trib. Benevento 19 novembre 2016*).

In ogni caso, dopo la già citata riforma del dicembre 2020, non v'è stato più dubbio alcuno che la non meritevolezza sussistesse solo qualora il comportamento del sovraindebitato denotasse una “*colpa grave*”.

Tutto ciò è stato confermato e ribadito dal **Codice della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza (CCII)** entrato in vigore il 15 luglio 2022, che all' art. 69 rubricato “*Condizioni soggettive ostative*” parla espressamente di “*colpa grave, malfede o frode*”.



AVV. ALESSIO FIACCHI

Alla luce di tutto quanto detto, relativamente alla Sig.ra Coltellacci **non solo non ricorre alcun profilo di colpa grave, ma non si ravvede nemmeno una condotta tale da integrare la cd colpa lieve.**

La ricorrente è certamente un soggetto meritevole.

Nessuno dei debiti di cui alla presente procedura, né le cause dell' indebitamento, derivano da una sua scelta colposa o gravemente colposa, bensì sono da imputare ad eventi imprevisi ed imprevedibili, estranei alla volontà della Sig.ra Coltellacci. (cd. *Schock esogeno*).

Attraverso una serie di incontri preso lo studio dello scrivente gestore, la ricorrente ha illustrato la propria storia e le vicende che l'hanno condotta a questa condizione. La si ricostruisce come segue.

La Sig.ra Coltellacci ha dovuto sempre cavarsela da sola nella vita e ciò non ha voluto dire solo provvedere a sé stessa, ma anche occuparsi totalmente della crescita e della necessità della figlia. Infatti dal 2015, quando la bambina aveva solo 14 anni, la ricorrente **è stata costretta ad allontanarsi dalla casa in cui viveva con il compagno ed è andata quindi a vivere da sola**, in affitto in Via Torti. Il padre della ragazzina non è stato mai giuridicamente obbligato a versare alcun assegno di mantenimento; la coppia non era sposata e non è mai stata regolamentata la gestione della figlia minore.



AVV. ALESSIO FIACCHI

Lo stipendio della Sig.ra Coltellacci, pur se con grandi sacrifici, permetteva di vivere comunque serenamente; non permetteva però anche di onorare quello che, in quel momento, era l'unico impegno finanziario della Sig.ra, cioè il finanziamento Deutsche Bank ottenuto nel 2005. Quindi si può asserire che la rottura del legame affettivo con il [REDACTED] ha rappresentato il primo “*shock esogeno*”: rimasta sola a dover pagare la rata e a dover provvedere al sostentamento della famiglia, la ricorrente ha per forza dovuto dare la precedenza al sostentamento, divenendo insolvente.

Nel 2020 purtroppo, si è verificato il secondo “*shock esogeno*”: con la pandemia la Sig.ra Coltellacci è stata **messa in cassa integrazione**: è passata quindi improvvisamente da uno stipendio di € 1.400,00 ad una erogazione di appena € 700,00 (*All. 38*)

In quei mesi di grande incertezza e paura, la Sig.ra quindi ha dovuto di nuovo scegliere cosa pagare, perché con solo metà entrata non era oggettivamente possibile pagare sia le spese per cibo ed utenze sia l'affitto di casa: ha iniziato quindi a rimanere indietro con l'affitto.

Nel 2022, poi, **la figlia [REDACTED] ha avuto dei gravi problemi di salute**: ha iniziato a manifestare malessere e dolori generalizzati in diverse parti del corpo. La motivazione non è stata semplice da individuare, tanto che i vari medici che sono stati interpellati dalla Sig.ra Coltellacci hanno dovuto prescrivere molti esami strumentali, con le inevitabili conseguenti spese. (*All. 39*) A titolo esemplificativo è stata necessaria una:

- visita alla [REDACTED]
- visita [REDACTED]



AVV. ALESSIO FIACCHI

- visita [redacted] [redacted]

- esame [redacted] [redacted]

- visita [redacted]

- visita e [redacted]

- visita [redacted].

In ultimo la ragazza è stata sottoposta ad una [redacted] poiché era comparsa una macchia di cui i medici ignoravano la natura e pensavano potesse essere una [redacted]

Una volta risolti i problemi fisici, purtroppo la figlia della Sig.ra Coltellacci è caduta in **depressione**, tanto che la madre ha dovuto sostenere, e sostiene tutt'ora, ingenti spese per delle sedute di supporto psicologico. Si tratta di circa € 100,00 ogni mese, come da documentazione esemplificativa che riguarda il mese di ottobre 2024. (*All. 40*)

Le problematiche sopra descritte, unitamente alla notifica del ricorso di sfratto per morosità da parte della padrona di casa Sig.ra [redacted], hanno reso necessario un prestito con Findomestic Banca Spa. Pper pagare le spese mediche e l'Avvocato per la procedura giudiziale di sfratto, infatti, lo stipendio di € 1,400,00 non bastava.

Purtroppo, e giungiamo all'ultimo "*shock esogeno*", la Sig.ra Coltellacci ha perso la causa inerente lo **sfratto** ed è stata condannata altresì al pagamento delle spese legali di controparte, i cui legali compaiono infatti nel passivo.



AVV. ALESSIO FIACCHI

Costretta a lasciare casa, ha subito poi il pignoramento di tutti i conti corrente e dello stipendio che oggi ammonta ad appena € 1.180,00 circa.

Momentaneamente è ospite in casa dell'ex compagno [REDACTED], ma tale situazione non può essere definitiva: la Sig.ra Coltellacci ha diritto e necessità di pianificare (o meglio ri.- pianificare) la propria vita e quella della propria figlia, senza il gravoso peso dei debiti pregressi che, in ogni caso, non potranno mai essere soddisfatti integralmente.

La procedura di Sovraindebitamento, in questo caso specifico, rappresenta davvero una soluzione tesa a riequilibrare una situazione di assoluto squilibrio tra entrate ed uscite finanziarie.

Questo gestore, alla luce di tutto ciò, non può far altro che attestare la “meritevolezza” della Sig.ra Maria Gabriella Coltellacci data l' assenza di dolo o colpa grave nella causazione dell' indebitamento, nonché nell' assenza di atti in frode ai creditori.

7. Produzione dei documenti di cui all' art. 67 co 2, CCII

L' art. 67 co 2 CCII prevede che alla domanda di accesso alla procedura venga allegata della documentazione. Nello specifico si tratta di:

- l' elenco di tutti i creditori, con l' indicazione delle somme dovute;



AVV. ALESSIO FIACCHI

- consistenza e composizione del patrimonio;
- l'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La ricorrente ha assolto compiutamente ai propri obblighi di documentazione, come qui attestato e come dimostrano gli allegati offerti in produzione che sono stati essenziali ai fini della redazione della presente relazione particolareggiata.

8 Verifica su eventuali atti in frode ai creditori

Si analizza a questo punto l'eventuale commissione, da parte della Sig.ra Coltellacci, di atti in frode ai creditori, intendendosi per essi quegli atti che comportano una *deminutio* della garanzia patrimoniale, “*caratterizzati altresì dall’animus nocendi*”(cfr. **Trib. Benevento 23 aprile 2019**)

Dalle dichiarazioni della ricorrente, nonché dalle attività di verifica svolte dal sottoscritto gestore della crisi, non emergono atti commessi dal ricorrente diretti a frodare le ragioni dei creditori.



AVV. ALESSIO FIACCHI

Dall' ispezione ipotecaria non emerge alcuna trascrizione né alcun atto dispositivo compiuto e diretto a depauperare il patrimonio sottraendolo alle azioni dei creditori. (*All. 19*)

Dall' analisi delle movimentazioni bancarie degli ultimi 5 anni, non risultano spostamenti anomali di denaro, né bonifici in uscita che possano far pensare ad una mossa fraudolenta: si rileva una movimentazione di denaro compatibile e coerente con la gestione di una famiglia e delle quotidiane spese che comporta.

9. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni

In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 68 co 2 lett. a) CCII, il sottoscritto gestore ha analizzato le cd “*cause dell' indebitamento*”.

Senza volersi dilungare eccessivamente, avendo già analizzato questo aspetto nel paragrafo dedicato alla “*meritevolezza*” il sottoscritto gestore ha potuto ricostruire l' *iter* di formazione dell' indebitamento della Sig.ra Coltellacci con chiarezza. E' emerso che egli è stato sicuramente diligente nell'intraprendere i propri impegni di spesa, poiché sempre mossa da esigenze assolutamente non voluttuose, non superficiali e, soprattutto, non prorogabili.

Il debito nasce solo in parte dall'accesso al credito al consumo che, in ogni caso, è stato necessario per sostenere spese inevitabili, improrogabili e, peraltro, collegate a beni costituzionalmente garantiti quali il diritto alla salute.



AVV. ALESSIO FIACCHI

10. Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni assunte

Le ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle proprie obbligazioni, discendono da quanto riferito nel precedente paragrafo nonché al paragrafo 6.3.

Sostanzialmente si possono schematicamente riassumere come segue:

1. la fine dell'unione affettiva con il padre di sua figlia
2. la cassa integrazione del 2020
3. i problemi di salute della figlia del 2022
4. la depressione della figlia, manifestata nel 2023
5. lo sfratto subito.

11. Valutazione della proposta avanzata

La Sig.ra Coltellacci propone il pagamento dei propri creditori nelle percentuali indicate nella tabella che segue.



AVV. ALESSIO FIACCHI

CREDITORE	CREDITO VANTATO	% SODDISFO	QUANTUM
SIG.RA CLARA POMELLA <i>(canoni affitto arretrati)</i>	€ 11.145,02	5%	€ 557,25
AVV.TI CELLUPRICA E DE BONO <i>(spese legali per causa civile)</i>	€ 4.232,64	100%	€ 4.232,64
SAPHIRA SPV SRL	€ 44.811,94	5%	€ 2.211,63
AGOS DUCATO SPA	€ 302,01	5%	€ 15,10
FINDOMESTIC SPA	€ 29.717,00	5%	€ 1.485,85
ISCC FINTECH SPA	€ 10.269,96	5%	€ 513,50
ADE.R	€ 10.437,95	100%	€ 10.437,95
COMUNE DI ROMA	€ 777,00	100%	€ 777,00



AVV. ALESSIO FIACCHI

(Tari)			
Sub - TOTALE	€ 111.693,52		€ 20.230,92
OCC	€ 2.400,00	100%	€ 2.400,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 114.093,52</u>		<u>€ 22.630,92</u>

In sostanza, la Sig.ra Maria Gabriella Coltellacci propone il pagamento:

- del creditore OCC (Organismo di Composizione della Crisi) al 100 %. Tale credito è solo “stimato” poiché l’art. 71 comma 4 CCII stabilisce che “*Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento*”. A tale scopo si allega il preventivo dell’OCC. (All. 37)
- dei creditori privilegiati al 100,00 %
- tutti gli altri creditori al 5,00 %

Modalità e tempi del pagamento



AVV. ALESSIO FIACCHI

Il pagamento avverrà mediante:

- n° 75 rate mensili di € 300,00 ciascuna (*l'ultima rata è leggermente più alta*)

per una durata complessiva del piano di 6 anni e 3 mesi

Si precisa, quanto alle spese prededucibili, che *“l’attuale disciplina sull’esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all’integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato” (Tribunale di Roma, sent 586/2024 del 11/10/2024)*

Planning rate:

- rate da n° 1 a n° 8: accantonamento OCC
- rata n° 9 a n° 59: creditori privilegiati pro-quota
- rate da n° 60 a n° 75: creditori chirografari pro-quota.



AVV. ALESSIO FIACCHI

12. Convenienza rispetto all' alternativa liquidatoria

Il piano che la Sig.ra Coltellacci propone è **certamente molto più conveniente rispetto all' alternativa liquidatoria.**

Il proponendo piano ha un valore complessivo di **€ 22.630,00 circa** somma che permetterà la soddisfazione del:

- 100% del creditore prededucibile
- 100% dei creditori privilegiati
- 5 % dei creditori chirografari.

A fronte di ciò, la Sig.ra Coltellacci **NON HA PATRIMONIO** che potrebbe essere oggetto di liquidazione.

L' alternativa liquidatoria, quindi avrebbe ad oggetto solo e soltanto la cd “*quota stipendio*” (stipendio netto dal quale infatti va sottratto “*quanto occorre al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia*”), per un periodo di 36 mesi. Considerato lo stipendio mensile della ricorrente (€ 1.400,00 circa) e la composizione del nucleo familiare (2 persone) si può ragionare come segue.

La spesa mensile dichiarata dalla Sig.ra Coltellacci nel proprio atto introduttivo (€ 1.100,00) è del tutto conforme, anzi è addirittura minore, rispetto a quella che emerge anche mediante il meccanismo di calcolo basato sulla scala ISEE (*l'assegno sociale (€ 534,41) aumentato della metà (€ 801,65), moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della*



AVV. ALESSIO FIACCHI

scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”, ovvero € 1.258,59 (€ 801,65 X 1,57) Tale spesa viene sostenuta tutta per intero dalla ricorrente dato che la figlia, seppur maggiorenne, non ha lavoro ed è a carico della madre come emerge anche dalla documentazione fiscale prodotta.

Quindi venendo alla comparazione che ci interessa, una possibile liquidazione controllata della Sig.ra Coltellacci, anche a voler prendere in considerazione la spesa mensile dichiarata dalla ricorrente (quindi inferiore a quella che emergerebbe con il calcolo oggettivo sopra descritto) garantirebbe alla platea creditoria la somma di **circa € 10.800,00** (data dalla erogazione mensile di € 300,00 per 36 mesi).

Non v'è dubbio alcuno, quindi, circa la convenienza del presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, rispetto all' alternativa liquidatoria.

Ciò è rilevante dato che l' art. 70 co. 9 CCII, stabilisce che *“quando uno dei creditori contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell' opponente possa essere soddisfatto dall' esecuzione del piano in misura non inferiore all' alternativa liquidatoria”*.

13. Indicazione presunta dei costi della procedura

Come anticipato nei paragrafi precedenti, i costi presumibili della presente procedura possono essere



AVV. ALESSIO FIACCHI

quantificati come segue.

- **Compenso e spese dell' OCC**, preventivati in € 2.400,00, ma che saranno liquidati dall'Ill.mo GD al termine dell'esecuzione del piano, come sancito dall'art. 71 comma 4 CCII. Nel *planning* dei pagamenti, quindi, le relative “rate” saranno soltanto accantonate in attesa della liquidazione del GD. (*All. 37*)

14. Valutazione del cd “merito creditizio” da parte del soggetto finanziatore

Ai sensi dell' art. 68 co 3, CCII, *“L' OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l' importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”*.

Tale analisi è molto importante dato che *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”* (art. 69 com 2, CCII).



AVV. ALESSIO FIACCHI

Ebbene, la Sig.ra Coltellacci annovera tra i suoi creditori soltanto 3 istituti di credito / banche, le quali hanno negli anni concesso finanziamenti in suo favore ed in relazione ai quali vi sono oggi in essere 3 prestiti/finanziamenti.

Andando in ordine cronologico, si analizza il comportamento tenuto dai singoli enti finanziatori nel momento in cui hanno erogato finanza alla ricorrente.

La posizione debitoria che oggi è di titolarità della società ISCCH Spa, è originata da un conto corrente che la Sig.ra Coltellacci ha aperto presso la Cassa di Risparmio di Roma nel lontano 1986 quando aveva appena vent'anni. Al di là del fatto che non si tratta, quindi, di un finanziamento, questo gestore non può mettere in dubbio che all'epoca la Sig.ra potesse contrarre tale rapporto.

Poi, il rapporto che oggi è stato acquistato da Saphira Spv nasce da un finanziamento Deutsche Bank Spa ottenuto vent'anni fa, nel 2005. All'epoca la Sig.ra non aveva altri impegni di spesa, ma è anche altrettanto vero che non aveva alcun impiego: come emerge dall'estratto contributivo allegato alla presente relazione, era priva di occupazione ed ha goduto solo, per pochi mesi, della erogazione del congedo di maternità. **La finanziaria pertanto non avrebbe dovuto erogare il finanziamento.**



AVV. ALESSIO FIACCHI

Infine nel mese di maggio 2024 la finanziaria **Findomestic Banca Spa** ha erogato alla ricorrente un “*prestito personale per i consumatori*”, di € 30.000,00 da rimborsare, aumentata degli interessi, mediante n° 120 rate da € 452,30.

La Sig.ra Coltellacci non era gravata da altri impegni di spesa. La sua entrata mensile di € 1.400,00 ed il suo nucleo familiare di 2 persone, erano coerenti di tale prestito. **Come emerge dalla tabella allegata, il merito creditizio risulta correttamente valutato dall' istituto finanziatore. (All. 41)**

In conclusione, questo gestore ritiene sussistenti tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l' accesso alla procedura di composizione della crisi da parte della Sig.ra Coltellacci e, valutata la completezza e corretta sia formale che sostanziale della proposta che questi ha avanzato, auspica **l' omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore** così come proposto dal ricorrente, previa **emissione del decreto di apertura ex art. 70 CCII** e contestuale **sospensione della procedura esecutiva mobiliare n° 13114/2024 RGE – Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII.**

Allegati:



AVV. ALESSIO FIACCHI

1. provvedimento di nomina del gestore
2. accettazione dell'incarico da parte del sottoscritto gestore
3. comunicazione ex art. 68 co 4, CCII
4. proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore
5. istanza di accesso alle banche dati
6. risultati accesso Anagrafe Tributaria
7. certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia
8. documenti identificativi del ricorrente
9. sentenza di divorzio
10. buste paga esemplificative
11. pignoramento stipendio
12. avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento
13. documentazione dei redditi del 2024
14. documentazione dei redditi del 2023
15. documentazione dei redditi del 2022
16. estratto contributivo
17. visura catastale nazionale fabbricati
18. visura catastale nazionale terreni
19. ispezione ipotecaria
20. visura nominativa PRA
21. estratti conto bancari
22. visura Centrale Rischi di Banca d'Italia
23. visura ADE-R
24. visura del Crif
25. estratti di ruolo ADER



AVV. ALESSIO FIACCHI

26. precisazione del credito ADER
27. precisazione del credito Agos
28. documentazione del debito Agos
29. precisazione del credito Saphira Spv
30. precisazione del credito Regione Lazio
31. titolo e precetto Avv.ti pignoranti
32. richiesta precisazione del credito
33. sollecito Tari
34. finanziamento Findomestic
35. precisazione del credito ISCC Fintech
36. scheda persona completa
37. preventivo OCC
38. busta paga periodo Covid
39. spese problemi di salute figlia
40. spese psicologo figlia
41. valutazione merito creditizio Findomestic 2024

Roma, 05/02/2025

Il gestore della crisi
Avv. Alessio Fiacchi